

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI DI ACQUA TRATTATA SITO IN AREA PUBBLICA, TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO E LA DITTA OVERLAND SRL CON SEDE NEL COMUNE DI PRADAMANO (UD).

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI DI ACQUA TRATTATA SITO IN AREA PUBBLICA, TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO E LA DITTA OVERLAND SRL CON SEDE NEL COMUNE DI PRADAMANO (UD).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale, nell'intento di promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente, rivolti alla valorizzazione e all'utilizzo dell'acqua pubblica, ritiene opportuno sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza, dotando il proprio territorio di distributori automatici che, collegati alla rete dell'acquedotto pubblico, mettano a disposizione all'utenza l'acqua affinata ed addizionata di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.

- che tra gli obiettivi prefissatisi rientra anche la campagna per la riduzione dei rifiuti plastici legata all'uso delle bottiglie in plastica per l'acquisto di acqua minerale e al conseguimento di un risparmio generale di energia, acqua ed idrocarburi necessari per loro fabbricazione e, l'inquinamento determinato dalla movimentazione delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita;

- che per raggiungere tali obiettivi, l'Amministrazione Comunale ha dato disposizione all'Ufficio Tecnico di effettuare un'indagine di mercato per reperire Aziende che operano nel settore disponibili ad installare dei distributori automatici nel territorio comunale;

CONSTATATO:

- che l'Ufficio Tecnico, incaricato a riguardo, ha individuato tre Aziende a cui è stato chiesto di presentare una proposta per l'eventuale installazione di un primo distributore nell'area comunale individuata sull'area verde (lato nord/est, adiacente alla "casa del latte") in Piazza Europa, nell'intento di organizzare uno spazio attrezzato multiservizi da mettere a disposizione della cittadinanza;

- che dalle informazioni acquisite tra tre Aziende individuate, da indagine di mercato: DF Eco srl di Sandrigo (VI) – Overland srl di Pradamano (UD) e Proacqua Group srl di Rovereto (TN), a seguito di incontri e relativi sopralluoghi, hanno presentato la loro proposta/offerta, dalla cui comparazione, quella della Ditta Overland srl di Pradamano (UD) (perv. al prot. com.le n. 3475 del 06.03.2013, in atti), è risultata economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, in quanto le spese per gli allacciamenti sono a totale carico della stessa e le condizioni in generale risultano più favorevoli nel loro complesso per il Comune, come da prospetto comparativo in atti;

CONSTATATO che la Ditta Overland srl di Pradamano (UD), si è resa disponibile ad installare un distributore, per testare l'interesse e l'utilità per la cittadinanza, con a carico del Comune la sola predisposizione di un tratto di pavimentazione per il raccordo al marciapiede dell'area occupata dal distributore stesso; nel caso in cui non risultassero convenienti sia per il Comune che per la Ditta, le condizioni per mantenere attivo il servizio, la stessa Ditta provvederà a sua cura e spese alla rimozione del manufatto e a riportare lo stato dell'area alle condizioni iniziali;

RITENUTO, pertanto, approvare lo schema di convenzione all'uopo predisposto, allegato al presente atto sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, inerente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un sistema distributore multiservizi pubblico di acqua trattata da posizionare nell'area pubblica di Piazza Europa (porzione a verde sul lato nord – est della stessa, individuato al Catasto Terreni Sez. Unca, Fg. 3 Mappale n. 1499, allegato sub B);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 31 del 2 Febbraio 2011 in attuazione della Direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267;

DEL I B E R A

1 – di approvare, per le ragioni in premessa indicate, lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, inerente i rapporti tra il Comune e la Ditta Overland srl con sede a Pradamano (UD) in via Nazionale 60/2, per l'installazione e l'esercizio di un sistema distributore multiservizi pubblico di acqua trattata da installare nell'area pubblica di Piazza Europa (porzione a verde sul lato nord – est della stessa, individuato al Catasto Terreni Sez. Unca, Fg. 3 Mappale n. 1499 allegato sub B);

2 – di dare formale incarico all'Ufficio Tecnico di mettere in atto gli accordi e/o interventi previsti all'art. 5 della Convenzione, posti a carico del Comune.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.TO (Arch. Corrado Bonanno)

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, e si attesta, ex art. 151 comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
F.TO (Rag. Pan Zelia)

CONVENZIONE PRIVATA TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) E LA DITTA OVERLAND S.R.L. DI PRADAMANO (UD), PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITO IN AREA PUBBLICA.

TRA

Il Comune di ROSSANO VENETO con sede legale in Piazza Marconi, 4 – 36028 – Rossano Veneto P.Iva 00261630248, nella persona dell'Arch. **BONANNO CORRADO**, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Manutenzione del Patrimonio ed Ecologia del Comune di Rossano Veneto (VI), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto non in proprio, ma ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rossano Veneto (VI);

E

La società **OVERLAND S.R.L.** (di seguito " Overland S.R.L. ") con sede in , Via Nazionale 60/2, 33040 Pradamano (UD), P.Iva e C.F. 0203140301, nella persona della Sig.ra **CERCHIO ROSA** nata a Pasiano di Pordenone il 05.09.1966 e residente a Pradamano (UD) in via Papa Giovanni XXIII n. 19, C.F. CRCRSO66P45G353G, in qualità di Amministratore Unico della Ditta.

PREMESSO CHE:

è interesse del Comune di **ROSSANO VENETO** promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti. In quest'ottica è necessario valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione dei rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale, il consumo di energia, acqua ed idrocarburi per la loro realizzazione e l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati, il Comune di **ROSSANO VENETO** ritiene opportuno dotare il proprio territorio di apposite apparecchiature che, attingendo dalla rete del pubblico acquedotto, mettano a disposizione dei clienti l'acqua affinata ed addizionata di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.

L'acqua distribuita dalla rete oltre a rispondere alle caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile e di ottime caratteristiche organolettiche.

Il distributore, integrato nell'ambiente circostante, si offre inoltre come punto di ritrovo e aggregazione sociale.

OVERLAND S.R.L. con nota pervenuta in data **06.03.2013 al prot. com.le n. 3475**, ha manifestato la volontà di installare e gestire a proprie spese uno o più punti di erogazione dell'acqua di rete idrica pubblica preventivamente microfiltrata, refrigerata e gassata, concordando preventivamente con la Amministrazione Comunale il prezzo di vendita al pubblico.

Il Comune di **ROSSANO VENETO** con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ha espresso parere favorevole alla proposta presentata da **OVERLAND S.R.L.** in merito alla realizzazione di un sistema di impianti di erogazione dell'acqua di rete, preventivamente trattata a norma di legislazione vigente, integrati in apposita struttura non fissa, ed approvato il presente Schema di Convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

La suesposta narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di **ROSSANO VENETO** e **OVERLAND S.R.L.** per la realizzazione e gestione sull'area data in **Concessione Amministrativa**, sita in P.zza Europa (sulla porzione di terreno a verde, individuato al **Catasto Terreni Sez. Unica, Fg. 3 Mp. n. 1499**) di proprietà del Comune di Rossano Veneto, come meglio identificata sull'elaborato grafico allegato alla presente Convenzione, di una installazione per la distribuzione automatica al pubblico dell'acqua trattata e gassata.

OVERLAND S.R.L.
60/2
NO (UD)
40301
Rosa Cerchio

L'assenso per la realizzazione degli impianti di cui sopra si configura come concessione dell'area a favore di **OVERLAND S.R.L.**

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione e la gestione degli impianti di distribuzione dell'acqua oggetto della presente Convenzione, **OVERLAND S.R.L.** si impegna al rispetto:

- della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- della vigente normativa sugli impianti tecnologici e sulle apparecchiature;
- della vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;
- di tutto quanto normato dalla presente Convenzione.

Art. 4 – OBBLIGHI DI OVERLAND S.R.L. - REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI –

Per la realizzazione e gestione degli impianti per la vendita al pubblico dell'acqua trattata e gassata, **OVERLAND S.R.L.** provvederà a :

1. realizzare sulle aree messe a disposizione dal Comune di Rossano Veneto un idoneo distributore automatico con le caratteristiche estetiche e strutturali consone all'utilizzo;
2. mettere in esercizio e mantenere i distributori di cui sopra ed i relativi impianti tecnologici nella maniera più funzionale e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
3. acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita dell'acqua nel sito oggetto della presente Convenzione;
4. gestire in proprio i servizi di erogazione assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità;
5. garantire l'ispezione, la funzionalità e la salubrità degli impianti di erogazione;
6. garantire il rispetto del piano di autocontrollo di cui **OVERLAND S.R.L.** dovrà dotarsi a tutela dell'utenza;
7. effettuare il prelievo mediante personale incaricato di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l'acqua erogata a titolo oneroso;
8. farsi carico di tutti i costi di installazione degli impianti per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, nonché di quelli di esercizio derivanti dalla regolare manutenzione, dal rifornimento dell'anidride carbonica alimentare;
9. richiedere e concordare preventivamente con il Comune di Rossano Veneto l'eventuale implementazione di servizi offerti al pubblico tramite l'uso delle strutture.
10. Farsi carico degli allacciamenti (idrico ed elettrico) da concordarsi con gli Enti Gestori;
11. Per tutta la durata della presente convenzione, è soggetta al pagamento della TOSAP, per lo spazio occupato dal distributore;
12. farsi carico dei costi relativi ai consumi di energia elettrica ed acqua potabile, misurati dagli appositi contatori forniti dagli Enti Gestori in prossimità dell'erogatore;
13. Destinare all'Amministrazione Comunale uno spazio pubblicitario gratuito di video diffusione, gestito tramite un monitor da 32" installato sul distributore, pari al 40% dell'orario di funzionamento giornaliero (dalle ore 06,00 alle ore 22,00 ca.), per informazioni, iniziative e altre comunicazioni di interesse sociale rivolte alla cittadinanza;
14. Destinare a sponsorizzazione di Enti e/o Associazioni segnalati/e dallo stesso Comune di anno in anno, il **30 %** dell'incasso derivato dall' eventuale esubero del prelievo minimo necessario al raggiungimento del pareggio di bilancio. Nel caso di più casette dislocate nel territorio comunale, si intende per prelievo minimo la media dei singoli valori.

Art. 5 - OBBLIGHI del Comune di ROSSANO VENETO

Per la realizzazione dell'impianto di cui al punto precedente, il Comune di **ROSSANO VENETO** provvederà a:

1. mettere a disposizione di **OVERLAND S.R.L.** per la durata della presente convenzione le aree idonee di cui in premessa necessaria per il funzionamento degli impianti di erogazione.
2. sorvegliare l'installazione realizzata e gestita da Overland S.R.L. nell'ambito dell'ordinario servizio svolto dalla polizia municipale;
3. individuare un responsabile che avrà il compito di comunicare con Overland S.R.L. per la risoluzione di qualsiasi problema dovesse presentarsi;
4. provvedere all'espletamento delle eventuali pratiche burocratiche di competenza e dei permessi necessari allo svolgimento dell'attività senza spese per la controparte;

OVER LAND S.R.L.
Via Nazionale, 60/2
33040 PRADAMANO (UD)
Part. IVA: 02303140301

5. provvedere ad un'adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione per promuovere l'utilizzo dell'impianto da parte della popolazione;
6. collaborare a livello amministrativo, per la realizzazione degli allacciamenti dell'energia elettrica ed acqua, che rimangono comunque a carico della Ditta;
7. ampliare il porfido esistente (prima della posa) di quanto basta per il posizionamento della casetta e raccordare l'area di accesso al marciapiede antistante di piazza Europa, dove è stata individuata la collocazione del manufatto.

Art. 6 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Overland S.R.L. si impegna a stipulare per l'intero periodo di durata della Convenzione, idonea polizza di copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e dovuti alla funzionalità dell'installazione o all'espletamento delle funzioni manutentive da parte dei propri operatori. Le garanzie dovranno essere prestate da primaria Compagnia Assicuratrice.

Art. 7 - PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO E DEFINIZIONE DEL PRELIEVO MINIMO

Il prezzo di vendita al pubblico dell'acqua frizzante erogata viene fissato in **euro 0,07 al litro**, il prezzo dell'acqua naturale trattata viene fissato in **euro 0,03 al litro**. Detti valori sono comprensivi dell'Iva di Legge.

OVERLAND S.R.L. potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al servizio, quali ad esempio: bottiglie, cestelli portabottiglie e dispositivi elettronici di pagamento comunicando un tanto al Comune di Rossano Veneto.

Si definisce come prelievo minimo necessario al pareggio di bilancio la quantità media di **800 litri totali giorno (media annuale)**. Nel caso di più casette dislocate nel territorio comunale, si intende per prelievo minimo la media dei singoli valori.

Eventuali variazioni delle condizioni commerciali potranno essere applicate solo previo accordo formalmente espresso ed accettato dalle parti.

L'eventuale protrarsi di un prelievo inferiore al minimo necessario può diventare motivo fondante per la ridefinizione degli accordi stipulati, (risoluzione della Convenzione)

Art. 8 - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DELL'ACQUA

L'intero incasso derivante dalla vendita dell'acqua presso le installazioni in argomento andrà a **OVERLAND S.R.L.** che provvederà, tramite proprio personale al prelievo della somma.

Art. 9 - PROPRIETA' DELL'OPERA

Le opere nel suo insieme si configurano come "distributore automatico di beni e servizi".

Dal punto di vista costruttivo si inquadrano come opera minore, provvisoria e amovibile di arredo urbano e vano tecnico (edilizia libera L.R. 19/2009 vedi allegato).

L'impianto per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come l'eventuale struttura che lo contiene, sono beni strumentali di proprietà esclusiva di Overland S.R.L.

Il Comune di Rossano Veneto potrà comunque sempre utilizzare la zona limitrofa all'installazione come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, sociali ecc.

Art.10 - SERVIZI OPZIONALI

L'implementazione e la messa a disposizione di servizi ed apparati opzionali nonché di informazioni di pubblica utilità dovranno avvenire nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

Eventuali costi nella gestione dei servizi verranno concordati tra le parti a seconda del tipo di servizio e dei beneficiari dello stesso.

I servizi di videodiffusione ed informazione pubblicitaria sono consentiti nel rispetto della normativa vigente previa comunicazione al Comune di Rossano Veneto.

Art. 11- DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di **minimo anni 6** a decorrere dalla data della sottoscrizione, prorogabile previo accordo tra le parti.

- a) il contratto potrà essere rinnovato per un periodo da concordarsi con il consenso scritto di

OVER LAND S.R.L.
Via Nazionale, 60/2
33040 PRADAMANO (UD)
P.I. IVA: 02303140301
Luigi Lelelli

- entrambe le parti;
- b) in alternativa sarà possibile l'acquisto da parte del Comune di Rossano Veneto del distributore automatico al prezzo simbolico di euro 500,00 con la gestione del servizio alla ditta Overland srl, per un minimo di anni 3 (tre), a fronte di un canone di gestione da concordare secondo la situazione economica del periodo. Attualmente detto costo si aggira sui 0,02 euro al litro erogato. In questo caso gli incassi derivati dalla vendita saranno di competenza del Comune di Rossano Veneto.
 - c) in alternativa, qualora i rapporti tra le parti cessassero definitivamente, la Overland S.R.L. dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti per conto del Comune.

La gestione del successivo servizio sarà oggetto di separato appalto differente per capitolato e natura da quello di acquisto del bene.

Le parti potranno risolvere la presente convenzione per giustificato motivo o giusta causa, dandone preavviso di almeno 3 (tre) mesi alla controparte tramite raccomandata A/R.
Si identifica come giusta causa il protrarsi nel tempo di un prelievo minore dal quantitativo minimo riportato nell'articolo 7.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I contraenti, per mezzo dei rappresentanti come sopra indicati, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e s.m.i., dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente scrittura privata redatta in duplice copia originale sarà registrata solo in caso d'uso e le spese di atto e registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Per quanto non previsto e disposto dalla Convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Qualora tra le Parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra, l'esistenza di tali problematiche, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. In caso di mancato accordo sarà competente il Tribunale di Bassano del Grappa, ritenendosi così contestualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Rossano Veneto, li 12/04/2013

Per il COMUNE DI ROSSANO VENETO

Per Overland S.R.L.

Prose Gualtero

OVER LAND S.R.L.
Via Nazionale, 69/2
33040 PRADAMANO (UD)
Part. IVA: 02303140301

Allegato A - "casa dell'acqua" Overland S.R.L.

Le cassette dell'acqua sono, come si è finora più volte ricordato, distributori automatici. Questo termine, però, non si trova in materia di edilizia, pertanto, considerati il carattere strumentale dei distributori automatici e la loro destinazione a ospitare impianti, essi potrebbero essere assimilati a volumi tecnici.

Tuttavia, l'articolo 3, comma 1, lettera j), della L.R. n. 19/2009 (Codice dell'edilizia), definisce così il volume tecnico: «il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;»

La cassetta dell'acqua, dunque, per essere un vano tecnico, dovrebbe costituire una pertinenza di un altro immobile: questo potrebbe accadere qualora la "cassetta" si trovasse in un centro commerciale, funzionalmente connessa a un esercizio svolto in sede fissa; se, invece, si dovesse trovare in una piazza o comunque non funzionalmente connessa a un esercizio in sede fissa, non costituirebbe più una pertinenza.

Occorre dunque distinguere i due casi:

A) la cassetta dell'acqua come pertinenza di un esercizio in sede fissa.

Sempre l'articolo 3, comma 1, alla lettera m), definisce come sagoma dell'edificio la seguente:

«la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici»

Dunque, i vani (o volumi) tecnici non sono computati nel calcolo del volume di un edificio.

Proprio quindi per la loro "inconsistenza volumetrica", i vani tecnici, nonostante il loro carattere pertinenziale, non ricadono né nella definizione di "nuova costruzione", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 6):

«la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale [...] qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;»

né, nel caso che l'installazione della "cassetta" costituisca pertinenza di un edificio esistente, nella definizione di "manutenzione straordinaria" (articolo 4, comma 2, lettera b):

«consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;»

I vani tecnici e gli impianti tecnologici, sono invece citati nell'articolo 16 (attività edilizia libera): al comma 1, lettera n): installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;»

Per arrivare al dunque, dal punto di vista della disciplina autorizzatoria edilizia, al comma 5 dello stesso articolo 16 si legge: «Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), e' comunicato al Comune. In tali casi il Comune non può richiedere l'allegazione di altri documenti se non richiesti espressamente dalla legge.»

La lettera n) non ricade tra quelle soggette a comunicazione di inizio attività, quindi la realizzazione della cassetta dell'acqua come pertinenza di un'unità immobiliare costituisce attività edilizia libera e non è soggetta nemmeno a comunicazione di inizio lavori.

B) la cassetta dell'acqua come distributore a se stante.

In questo caso, la "cassetta" non può essere considerata "vano tecnico", perché manca il carattere pertinenziale che la "legherebbe" funzionalmente a un'unità immobiliare.

Non rimane altro che assoggettarla alla fattispecie definita all'articolo 16 (attività edilizia libera), comma 1, lettera o): realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;»

Nemmeno la lettera o) è soggetta a comunicazione di inizio attività.


Anche in questo caso, dunque, la realizzazione della cassetta dell'acqua costituisce attività edilizia libera.

4.3 Le cassette dell'acqua nelle aree pubbliche

Se posizionate nelle aree pubbliche, le cassette dell'acqua costituiscono arredo urbano, anche con riferimento a quanto descritto nel paragrafo precedente, perché sono "vani tecnici" (il cui volume non viene contabilizzato nel calcolo dei volumi degli edifici), senza però carattere pertinenziale, perché non sono subordinati ad alcun altro edificio o immobile. La loro fattispecie rientra quindi in quella dell'elemento di arredo urbano che non comporta volumetria, di cui all'articolo 16 (attività edilizia libera), comma 1, lettera o), non soggetto nemmeno alla comunicazione, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

OVER LAND S.R.L.
Via Nozziale, 60/2
33040 PRADAMANO (UD)
Part. IVA 02208314030

Allegato B)



PLANIMETRIA scala 1:100

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 403 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/04/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **18/04/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il** ai sensi del **3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

– nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB